



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

web. www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138

P.I./C.F. 0007460951

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 03-06-2021	Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
-------------------------------------	---

Il tre giugno duemilaventuno, con inizio alle ore 19:15, nell'aula consiliare del Comune di Villa Sant'Antonio, convocato con avviso comunicato agli interessati, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione.

All'appello sono presenti i signori:

Frongia Fabiano	P	Marras Pietro Paolo	P
Sanna Virna	A	Sionis Ignazia	P
Pau Arianna	P	Passiu Antonello	A
Melis Ilenia	P	Biancareddu Serena	A
Atzori Maurizio	P	Mura Angela	A
Biancareddu Maria Rita	P		

Presenti n. 7, assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Bonaria Scala.

Presiede la seduta il Sindaco Fabiano Frongia la quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata;

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;

Visti altresì:

- L'art. 119, comma 1, della Costituzione che attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni una completa autonomia finanziaria in tema di entrate e spese, in armonia con la Costituzione e compatibilmente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il sistema tributario nazionale.
- Gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 i quali prevedono che gli enti locali, nell'osservanza di principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni anno deliberino il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 29.04.2021 che prevede una nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al 31.05.2021;

Premesso che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il D.Lgs. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Considerato che dall'esercizio 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 avente data odierna con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P. S.) 2021/2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'organo esecutivo predispone lo Schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione affinché il Consiglio Comunale provveda alla sua approvazione;

Richiamato l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 recante *“Altri allegati al bilancio di previsione”* che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni nonché quelli appresso indicati:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della coerenza tra bilancio di previsione e ed il prospetto del pareggio di bilancio;

Richiamato l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Viste le seguenti deliberazioni propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione:

- Delibera GC 81 del 22.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione prezzi cessione aree e loculi cimiteriali anno 2021"
- Delibera GC 6 del 16.02.2021 avente ad oggetto: "Approvazione criteri di contribuzione dell'utenza sui servizi socio-assistenziali essenziali anno 2021";
- Delibera GC 85 del 09.12.2020 avente ad oggetto: "Determinazione criteri e tariffe di contribuzione per il rimborso spese mense scolastiche per l'annualità 2021"
- Delibera GC 83 del 22.12.2020 avente ad oggetto: "Adeguamento costo di costruzione secondo gli incrementi determinati dall'ISTAT"
- Delibera GC 16 del 16.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del piano del fabbisogno del personale 2021/2023."
- Delibera GC 82 del 22.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione aliquote IMU 2021."
- Delibera GC 82 del 22.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione tariffe TARI 2021."

Dato atto che:

- l'Ente non si trova in condizioni deficitarie strutturali;
- non sono previste spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati n. 2 del 03.05.2021 pervenuto al nostro protocollo al n. 2231 del 13.05.2021 e reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 voti astenuti;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ed i relativi allegati;

Di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021/2023 rispettano gli obblighi concernenti il pareggio di bilancio;

Di provvedere alla pubblicazione del Bilancio 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

Con separata votazione, Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 voti astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Frongia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Scala Maria Bonaria
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio,

L'impiegato incaricato

FIRMATO DIGITALMENTE

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Funzionario incaricato